



**Tribunale di Napoli**

*Sezione specializzata in materia di impresa*

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **13146/2020** promossa da:

**T** [REDACTED] **S.R.L.**, rappresentata ,difesa e domiciliata  
come in atti

**ATTORE**

contro

**I** [REDACTED] **S.P.A.**, rappresentata ,difesa e domiciliata come in atti

**CONVENUTO**

**D** [REDACTED] **D** [REDACTED] **G** [REDACTED];  
**D** [REDACTED] **T** [REDACTED], rappresentate, difese e domiciliati come in atti

**INTERVENUTI**

Il Giudice dott. Dario Raffone,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/10/2021,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il presente giudizio torna sul ruolo istruttorio a seguito di sentenza non definitiva con cui sono state risolte alcune questioni pregiudiziali di rito e di merito.

Entro la data fissata, nella pedissequa ordinanza di rimessione, per le attività processuali previste dall'art. 183, c.6°, n.1, cpc, sono intervenute altre società costruttrici partecipanti all'intesa illecita per cui è causa, la (e due sue consociate) e la **D** [REDACTED] come in epigrafe meglio indicate.

La [REDACTED] ha posto il problema della sospensione del presente procedimento per pregiudizialità ex art. 295 cpc perché, non avendo partecipato alla definizione transattiva della vicenda con la Commissione



Europea (il più volte ricordato, nella precedente sentenza, “settlement”) ed avendo, pertanto subito una sanzione piena, ha impugnato tale ultima decisione innanzi alla Corte di giustizia europea. In forza di ciò, ha eccepito il carattere pregiudicante della decisione di tale giudice rispetto alla domanda introdotta nel presente giudizio. Pregiudizialità da ritenersi estesa all’intera controversia.

Tale assunto non può essere integralmente condiviso. E ciò perché la transazione avvenuta con il ricordato settlement non può spiegare effetto nei confronti della sola .

Da ciò discende che, anche in caso di esito favorevole, per la del giudizio innanzi alla Corte del Lussemburgo, nulla cambierebbe per altre partecipanti all’intesa oggetto del settlement che è la base su cui si fonda l’azione dell’odierno attore..

Tuttavia, da ciò consegue che, ferma restando, nell’ipotesi appena ricordata, la prospettata possibilità di eccepire, da parte di l’impercorsibilità dell’eventuale regresso da parte delle altre società costruttrici, la sua posizione deve essere stralciata dal presente giudizio essendoci la possibilità che, di fronte all’attore, la possa andare esente da ogni richiesta. E ciò perché deve ritenersi che l’intervento di nel presente giudizio abbia dato luogo ad un’autonoma azione di accertamento negativo della pretesa azionata dall’attore.

Azione di accertamento il cui contenuto litigioso riposa nell’incertezza circa possibili future richieste anche nei suoi confronti e il cui esito è indubbiamente pregiudicato dalle vicende della controversia innanzi alla Corte UE per cui appare necessaria la sospensione del relativo giudizio.

L’ipotesi di cui sopra non si pone invece per la D■■■■, che è parte dell’accordo transattivo avvenuto in sede comunitaria, e che è intervenuta in adesione alle eccezioni formulate dalla I■■■■ spa.

Invero, tale ultimo soggetto è indubbiamente portatore di un interesse proprio alla reiezione della domanda, pur non essendo destinatario di alcuna pretesa da parte dell’attore, se non altro per impedire l’eventuale regresso del convenuto principale.

Venendo ora al merito delle richieste istruttorie, ritiene questo giudice che non sia possibile discostarsi da alcuni principi generali che governano la materia.

In primis, deve evidenziarsi il tema del governo degli oneri probatori.



Secondo un modulo che, al di là dei pur rilevanti indici normativi, può indiziare una responsabilità ellitticamente indicata come “da contatto”, deve ribadirsi che l’attore, provando l’acquisto degli autoveicoli e l’esistenza della pronunzia della Commissione UE circa l’intesa esistita fra le convenute per lo scambio e la formazione di prezzi all’ingrosso relativamente agli autocarri in questione, ha assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante circa l’esistenza dell’illecito.

Unitamente a ciò viene in rilievo anche la c.d. “Guida pratica” per la quantificazione del danno da risarcimento fondato sulla violazione degli articoli 101 o 102 TFUE” che accompagna la comunicazione della Commissione relativa a tale quantificazione.

Trattasi di un documento che detta una serie di indicazioni finalizzate a risolvere il problema più spinoso dell’intera questione stante l’esigenza che il diritto accordato all’acquirente finale non trascinasse verso esagerate ed infondate locupletazioni.

Le presunzioni in questione rivestono, ovviamente, un carattere di non assolutezza ed implicano solo un ribaltamento del predetto onere.

Da ciò consegue che non è possibile non procedere ad una ricognizione probatoria che consenta, partendo dalle evidenze in questione (settlement + guida pratica), di considerare la concreta realtà degli accadimenti oggetto della presente controversia per adeguare, a tale realtà, la cornice probatoria così definita. Ricognizione da esperirsi necessariamente a mezzo di CTU.

Pertanto, nella ricerca così delineata, dovrà valutarsi:

- 1) l’ampiezza dell’effetto distorsivo, in termini di alterazione oligopolistica del prezzo degli autocarri acquistati, come indicati in citazione, discendente dall’accertata intesa, indicandosi, all’esito dell’indagine, il danno derivato, ivi compreso quello da svalutazione, vertendosi in tema di debiti di valore; analisi da svolgersi su tutti gli autocarri acquistati dall’attore ad eccezione di quelli prodotti da  e dalle sue consociate;
- 2) l’esistenza, nei limiti del possibile, alla stregua del materiale probatorio depositato e di quello conoscibile, in forza del notorio derivante dalla consultazione di registri pubblici e di pubblicazioni di settore, anche degli ulteriori danni lamentati dall’attore e derivanti dalla posticipazione (se provata con riferimento agli autocarri per cui è causa)



dell'introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni con conseguente danno a carico dell'istante, consistente a) nei maggiori consumi sopportati, b) nella maggiore svalutazione di veicoli obsoleti, c) nella perdita delle accise collegate ai veicoli euro 2 e d) nei minori rimborsi di pedaggi usufruiti;

- 3) inoltre, il sovrapprezzo asseritamente illecito dovrà essere accertato anche per gli autocarri eventualmente acquistati in leasing mentre gli autocarri acquistati come usati non dovranno essere oggetto di valutazione attesa l'assenza di alcuna prova circa l'effettiva trasposizione del lamentato sovrapprezzo;
- 4) il CTU individuerà esattamente i veicoli per cui è causa, indicandone il costruttore e le caratteristiche. In particolare, accerterà l'esistenza o meno di specificità o meno dei vari veicoli tali da rendere ininfluenza il lamentato aumento del prezzo per effetto dell'intesa in questione. Analisi che dovrà essere svolta, in particolare, con riferimento ad alcuni veicoli in questione (gli autocompattatori della D■■■■) per accertare se corrisponde al vero che per tale tipologia sussistano, in concreto, specificità tali da porli al di fuori dell'area in cui, al contrario, sono pacificamente ricompresi gli altri autocarri;
- 5) per quanto concerne infine la documentazione "altamente riservata" depositata dalle convenute, se ne ordina il deposito in forma scrutinabile al fine di consentire un pieno contraddittorio. La documentazione di cui si chiede l'esibizione solo in forma confidenziale ex art. 3, c.4°, dlgs 3/17, deve essere quindi telematicamente depositata nel termine di gg.5 prima della prossima udienza, con esclusione di ogni accesso alle parti al di fuori dei soggetti processualmente facultati (difensori, CTU e CTP, tutti tenuti al segreto professionale in uno al giudice ed al suo Ufficio). La cancelleria assicurerà il rigoroso rispetto di tali prescrizioni.
- 6) Si autorizza sin d'ora il deposito cartaceo nel medesimo termine in caso di impossibilità tecnica del deposito telematico.
- 7) Ordina all'attore l'esibizione e il deposito telematico entro il termine di gg.5 prima della prossima udienza, della seguente documentazione:
  - registro fatture acquisti e vendite emesse tra il 19.6.2010 e il 19.6.2020;



- libro giornale con le registrazioni dello stesso periodo;
- libro inventari e registro cespiti ammortizzabili;
- i mastri dei conti del periodo predetto;
- i contratti di leasing eventualmente stipulati in relazione agli autocarri per cui è causa.
- L'attore è autorizzato sin d'ora al deposito cartaceo nel medesimo termine di gg 5 prima della prossima udienza in caso di impossibilità tecnica del deposito telematico.

9) Non si dà, come prescritto dall'art.122 cpc, ingresso alla documentazione redatta in lingua straniera e non assistita da traduzione giurata

### P.Q.M.

- a) ordina la separazione del giudizio intercorrente tra T[REDACTED] SRL e [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], D[REDACTED] G[REDACTED] come sorto a seguito dell'intervento di queste ultime e ne dispone la sospensione per effetto della causa pregiudicante ravvisata nella perdurante pendenza del giudizio tra le intervenienti e la Commissione Europea innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; manda alla Cancelleria per la formazione di nuovo fascicolo tra l'attore e le predette società;
- b) dispone CTU sulla scorta dei quesiti come indicati, in parte motiva, sub 1,2,3 e 4;
- a) non autorizza il deposito della documentazione indicata, in parte motiva, sub 9;
- c) nomina, quale CTU, il dott. S[REDACTED] B[REDACTED], con studio in N[REDACTED] alla Via P[REDACTED] d[REDACTED] V[REDACTED];
- d) autorizza le parti a presenziare, anche tramite propri consulenti di fiducia, alle operazioni peritali che dovranno effettuarsi secondo la seguente tempistica: giorni 180 dall'inizio delle operazioni per l'invio di bozza di perizia ai CTP o, in mancanza, ai difensori. Giorni 30 per il rilascio di eventuali osservazioni. Ulteriori giorni 30 per il deposito dell'elaborato finale;
- e) CTP a nominarsi entro il termine massimo di giorni 3 prima dell'inizio delle operazioni mediante deposito telematico dei nominativi degli stessi;



- f) autorizza sin d'ora il CTU ad avvalersi di propri consulenti di fiducia nel campo meccanico e in quello statistico-economico;
- g) assegna al CTU un acconto di € [REDACTED] da porsi provvisoriamente a carico di tutte le parti istanti, in solido.
- h) rinvia al **30.11.2021, ore 11,30** per il conferimento dell'incarico.

Si comunichi.

Napoli, 5 novembre 2021

Il Giudice  
dott. Dario Raffone

